



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 203 del 6 ottobre 2015 per il progetto "Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere nel Comune di Orte", positivo con prescrizioni, il cui estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n. 126 del 31 ottobre 2015;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto, pur possedendo propria autonomia e indipendenza di funzionamento, si inquadra in un più ampio progetto che comprende la realizzazione di altre tre centrali idroelettriche ad acqua fluente, del tutto simili tra loro, nelle località Orte, Pietra Amara e Ischiarello, lungo un tratto del fiume Tevere di circa 20 km di estensione, ricadente nella Provincia di Viterbo, al confine con la Regione Umbria. Le altre centrali sono state oggetto di valutazioni di impatto ambientale distinte che hanno tenuto conto dei relativi impatti cumulativi sull'ambiente e che si sono concluse con esito positivo per le centrali ricadenti in località Orte e Santa Lucia e negativo per quelle di Pietra Amara e Ischiarello;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. dalla società PRO.TE.O. S.r.l. alla scrivente Direzione Generale, con nota del 24 giugno 2020, acquisita al prot. 49938/MATTM del 1 luglio /2020 e perfezionata dapprima con nota del 15 ottobre 2020, acquisita con prot. 83526/MATTM del 19 ottobre 2020 ed infine con pec del 30 novembre 2020, acquisita con prot. 100379 del 2 dicembre 2020 per la concessione di una proroga dei termini di validità del sopracitato D.M. n. 203 del 6 ottobre 2015, la cui scadenza naturale è prevista il 31 ottobre 2020, per un periodo di almeno ulteriori di tre anni e, quindi, fino al 31 ottobre 2023;

PRESO ATTO che il proponente nell'istanza ha precisato che, nelle more della definizione del contenzioso amministrativo sui pronunciamenti negativi di compatibilità ambientale per le due centrali in località Pietra Amara e Ischiarello, al progetto non è stato dato seguito e che *“in merito al contesto ambientale [...] si confermano i contenuti della relazione ambientale inserita nello studio di impatto ambientale e successive integrazioni fornite nella fase istruttoria e inclusi nel Parere CTVA 960 da pag. 9 a pag. 16”* e che *“le relative verifiche di ottemperanza del Decreto interministeriale n. 203 del 6 ottobre 2015 [...] non presentano alcuno stato di avanzamento rispetto alla data di pubblicazione del Provvedimento”*;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la nota prot. 103341/MATTM del 12 dicembre 2020, con la quale è stata avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 49 del 29 gennaio 2021, assunto al prot. 16387/MATTM del 17 febbraio 2021 con cui, con riferimento ai contenuti tecnici della richiesta è stato valutato che *“nel periodo intercorrente tra il decreto di compatibilità ambientale e la presentazione della domanda di proroga gli aspetti ambientali di riferimento non hanno subito modifiche tali da richiedere una nuova procedura di valutazione di compatibilità ambientale”*, e che *“possono ritenersi confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell'ambito della procedura nazionale di valutazione di impatto ambientale conclusa con il D.M. n. 202 del 06/10/2015”* e nel quale sono state valutate congrue le motivazioni per la concessione della proroga richiesta;

ACQUISITO il parere della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) del Ministero della cultura, espresso con prot. DG-ABAP-SERV V-32697-P dell'8 settembre 2022, assunto al prot. 108355/MiTE dell'8 settembre 2022, reso in senso favorevole con condizioni alla concessione della proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

PRESO ATTO che attualmente agli atti non risulta attivata alcuna procedura per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1 del D.M. n. 203 del 6 ottobre 2015 e che risulta pertanto necessario che il proponente proceda nel periodo di proroga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste, a partire da quelle indicate per la fase ante operam;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 49 del 29 giugno 2021, costituito da n. 6 pagine;
2. il parere del Ministero della cultura, espresso con nota prot. DG-ABAP-SERV V-32697-P dell'8 settembre 2022, costituito da n. 12 pagine;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati e sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di proroga dei termini di validità del decreto VIA D.M. n. 203 del 6 ottobre 2015, avanzata dalla società PRO.TE.O. S.r.l..

DECRETA

Art. 1

Proroga dei termini

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine entro cui realizzare il progetto di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 203 del 6 ottobre 2015, è prorogato fino al 30 ottobre 2023, ferma restando la necessità di ottemperare a tutte le condizioni ambientali previste nel decreto medesimo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto D.M. n. 203 del 6 ottobre 2015 di compatibilità ambientale del progetto in esame.
3. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è notificato alla PRO.TE.O. S.r.l., al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio e alla Regione Umbria. Sarà cura delle Regioni Lazio e Umbria comunicare il presente provvedimento alle altre amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed al parere del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
10.10.2022 10:09:29
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

LUIGI LA ROCCA

CN = LA ROCCA
LUIGI
C = IT